

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3118

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

e col **Ministro per i beni culturali e ambientali**

(VELTRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1998

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche fra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese, con allegato, fatto a Lisbona il 19 settembre 1997

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di produzione cinematografica tra Italia e Portogallo costituisce, congiuntamente all'allegato, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che negli altri Paesi.

L'articolo 1 definisce il termine film, comprensivo non solo delle opere cinematografiche, ma anche di *fiction*, di animazione e documentari.

L'articolo 2 prevede l'estensione ai film di coproduzione italo-portoghese dei vantaggi già previsti nei due Paesi per i film nazionali.

L'articolo 3 individua le Autorità competenti per approvare la realizzazione dei film in coproduzione.

L'articolo 4 stabilisce che i produttori debbano disporre di una buona organizzazione tecnica e finanziaria e di una qualificata esperienza professionale.

L'articolo 5 prevede il ricorso, per l'approvazione dei progetti, alle Norme di Procedura previste nell'allegato dell'Accordo.

L'articolo 6 stabilisce l'apporto dei coproduttori dei due Paesi.

L'articolo 7 estende la possibilità di partecipare alla realizzazione dei film a registi, interpreti e tecnici degli altri Paesi dell'Unione Europea.

L'articolo 8 definisce le modalità di partecipazione alle coproduzioni multilaterali.

L'articolo 9 prevede un equilibrio finanziario, artistico e tecnico.

L'articolo 10 fissa le disposizioni per i lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio.

L'articolo 11 riguarda le facilitazioni per l'importazione temporanea del materiale cinematografico e per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini dell'altro Paese contraente.

L'articolo 12 riguarda la ripartizione dei proventi e dei territori.

L'articolo 13 stabilisce le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento.

L'articolo 14 specifica l'uso della dizione «coproduzione italo-portoghese» e «coproduzione luso-italiana».

L'articolo 15 riguarda la partecipazione dei film in coproduzione ai festival internazionali.

L'articolo 16 fissa le deroghe alle disposizioni dei precedenti articoli.

L'articolo 17 ribadisce il rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso, distribuzione e proiezione di film nei due Paesi.

L'articolo 18 prevede l'istituzione di una Commissione Mista per verificare le condizioni di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 19 prevede una durata di due anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, rinnovabile tacitamente per altri due anni.

Le Norme di Procedura, di cui all'allegato, definiscono i termini e le modalità per l'approvazione dei progetti e stabiliscono i requisiti del contratto di coproduzione.

Si precisa, infine, che l'onere, di modesta entità, per la partecipazione italiana alla riunione della Commissione Mista (articolo 18), viene posto a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche fra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese, con allegato, fatto a Lisbona il 19 settembre 1997.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



## ACCORDO DI COPRODUZIONE E RELAZIONI CINEMATOGRAFICHE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA PORTOGHESE

La Repubblica Italiana e la Repubblica Portoghese

Consapevoli del contributo che le coproduzioni possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche, così come alla crescita degli scambi economici e culturali tra i due Paesi;

Decise a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra Italia e Portogallo;

Hanno convenuto quanto segue:

### Articolo 1

Ai fini del presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ognuno dei due Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche dei due Paesi.

### Articolo 2

I film realizzati in coproduzione, tutelati dal presente Accordo, avranno la doppia nazionalità italiana e portoghese e godranno di pieno diritto dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che siano in vigore o che potrebbero essere promulgate in ciascuno dei due Paesi.

Comunque, le Autorità competenti potranno limitare gli aiuti stabiliti nelle disposizioni vigenti o future del Paese che le concede, nel caso delle coproduzioni finanziarie o in quelle in cui l'apporto finanziario non sia proporzionato alle partecipazioni tecniche e artistiche.

Detta limitazione dovrà essere comunicata al coproduttore interessato nel momento in cui verrà approvato il progetto di coproduzione.

Questi vantaggi saranno concessi solamente al produttore del Paese che li concede.

### Articolo 3

La realizzazione dei film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'approvazione, dopo reciproca consultazione, dalle Autorità competenti:

- in Italia: il Dipartimento dello Spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- in Portogallo: l'Istituto Portoghese dell'Arte Cinematografica e Audiovisiva.

### Articolo 4

I benefici previsti dal presente Accordo di coproduzione saranno concessi ai produttori che dimostrino di possedere una buona organizzazione tecnica e finanziaria e una esperienza professionale riconosciuta dalle Autorità competenti menzionate nell'articolo 3.

### Articolo 5

Le richieste di ammissione ai benefici della coproduzione, presentate dai produttori di ciascuno dei due Paesi dovranno essere redatte, per l'approvazione, secondo le Norme di Procedura previste nell'Allegato del presente Accordo, il quale forma parte integrante dello stesso.

Questa approvazione è irrevocabile salvo il caso di sostanziali modificazioni delle previsioni iniziali in materia artistica, finanziaria e tecnica.

### Articolo 6

La proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal venti all'ottanta per cento per film (20 - 80%).

L'apporto del coproduttore minoritario deve includere obbligatoriamente una partecipazione tecnica, artistica e creativa effettiva, in linea di massima, proporzionale al suo investimento. Eccezionalmente, possono essere ammesse deroghe accordate dalle Autorità competenti dei due Paesi.

In linea di massima, l'apporto di ciascun Paese includerà almeno un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, autore della musica, montatore, direttore della fotografia, scenografo, fonico), un attore in un ruolo principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico qualificato.

A tali fini, l'attore in un ruolo principale potrà essere sostituito da almeno due tecnici qualificati.

### Articolo 7

I film devono essere realizzati da registi italiani o portoghesi, o provenienti da un Paese dell'Unione Europea, con la partecipazione di tecnici o interpreti di nazionalità italiana o portoghese, o appartenenti a un Paese dell'Unione Europea.

Potrà essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le Autorità competenti dei due Paesi.

Le riprese devono essere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori; potranno essere concesse deroghe per esigenze di sceneggiatura, previo accordo delle Autorità competenti dei due Paesi.

### Articolo 8

Le Parti Contraenti considerano con interesse la realizzazione di film di coproduzione tra Italia e Portogallo e i Paesi con i quali l'una o l'altra siano legate da accordi di coproduzione.

Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione più bassa non potrà essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la più elevata non potrà eccedere il 70% (settanta per cento) del costo totale.

Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.

### Articolo 9

Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi (teatri di posa e laboratori).

La Commissione Mista prevista dall'articolo 18 del presente Accordo esaminerà il rispetto di questo equilibrio e, in caso contrario, adotterà le misure ritenute necessarie per ristabilirlo.

### Articolo 10

I lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovranno essere realizzati rispettando le seguenti disposizioni:

- Le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate preferibilmente nel Paese del coproduttore maggioritario.
- Ciascun coproduttore è, in ogni caso, comproprietario del negativo originale (immagine e suono), qualsiasi sia il luogo dove venga depositato.

- Ciascun coproduttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un internegativo della propria versione. Se uno dei coproduttori rinuncia a questo diritto, il negativo sarà depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori.
- In linea di massima, la post-produzione e lo sviluppo del negativo sarà effettuato negli studi e nei laboratori del Paese maggioritario, così come la stampa delle copie destinate alla proiezione nello stesso Paese; le copie destinate all'esercizio nel Paese minoritario saranno effettuate in un laboratorio di questo Paese.
- L'eventuale saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del film nel Paese del coproduttore minoritario.

#### Articolo 11

Nel quadro delle rispettive legislazioni e regolamentazioni, ciascuna delle due Parti Contraenti faciliterà l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra Parte.

Nello stesso modo, autorizzerà l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo.

#### Articolo 12

Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di qualsiasi tipo di provento e dei territori saranno subordinate all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, in linea di massima, essere proporzionale agli apporti rispettivi dei coproduttori.

#### Articolo 13

Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate:

- a) Il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria.
- b) Nel caso di film per i quali vi è una pari partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sarà assegnata al contingente del Paese che ha le migliori condizioni di esportazione.



- c) In caso di difficoltà, il film sarà assegnato al contingente del Paese di origine del regista.
- d) Se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilità di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti, come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilità.

#### Articolo 14

I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Coproduzione Italo-Portoghese" o "Coproduzione Luso-Italiana".

Tale dizione dovrà figurare nei titoli di testa o di coda, in tutta la pubblicità e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione.

#### Articolo 15

Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione saranno presentate nei Festival internazionali dal Paese coproduttore maggioritario o, in caso di partecipazione paritaria, dal Paese coproduttore del quale sia originario il regista.

Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e che vengano presentate ai Festival internazionali dovranno menzionare tutti i Paesi coproduttori.

#### Articolo 16

In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo possono essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione bipartita tre film realizzati in ciascuno dei due Paesi che rispondano alle seguenti condizioni:

- 1) Avere una qualità tecnica e un valore artistico o spettacolare tali da presentare un indiscusso interesse per il cinema europeo; queste caratteristiche dovranno essere riconosciute dalle Autorità competenti dei due Paesi.
- 2) Avere un costo uguale o superiore a 2 miliardi di lire o l'equivalente in scudi portoghesi.
- 3) Comportare una partecipazione minoritaria che potrà essere anche solo finanziaria, in conformità del contratto di coproduzione, ma che non sarà inferiore al 20% del costo di produzione.

- 4) Avere le condizioni fissate per la concessione della nazionalità dalla legislazione vigente del Paese maggioritario. In ogni caso la partecipazione degli interpreti del Paese maggioritario può essere limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari.
- 5) Includere nel contratto di coproduzione disposizioni relative alla distribuzione degli incassi.

Il beneficio della coproduzione bilaterale sarà concesso soltanto ad ogni opera previa autorizzazione, concessa caso per caso, dalle Autorità italiane e portoghesi competenti.

In ogni caso nel computo globale delle coproduzioni finanziarie dovrà aversi un numero uguale di film con partecipazione maggioritaria italiana e di film con partecipazione maggioritaria portoghese, gli apporti finanziari effettuati da una parte e dall'altra dovendo essere equilibrati.

Se nel corso di due anni, il numero di film rispondenti alle condizioni sopra enunciate viene raggiunto, la Commissione Mista si riunirà allo scopo di esaminare se l'equilibrio finanziario è rispettato e determinare se altre opere cinematografiche possono essere ammesse al beneficio della coproduzione.

Nel caso in cui la riunione della Commissione Mista non possa tenersi, le Autorità competenti potranno ammettere al beneficio della coproduzione finanziaria, a condizione di reciprocità, caso per caso, film che soddisfino tutte le condizioni suindicate.

#### Articolo 17

L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Portogallo e di quelli portoghesi in Italia non saranno subordinate a nessuna restrizione, salvo quelle stabilite dalla legislazione e regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Ugualmente, le Parti Contraenti riaffermano la loro volontà di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.

#### Articolo 18

Le Autorità competenti dei due Paesi esamineranno, in caso di necessità, le condizioni di applicazione del presente Accordo al fine di risolvere le difficoltà sorte nell'applicazione delle proprie disposizioni. Analogamente, studieranno le modifiche necessarie al fine di sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune dei due Paesi.

Si riuniranno, nell'ambito di una Commissione Mista che avrà luogo, di massima, una volta ogni due anni alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una delle due Autorità competenti, specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

In concreto, esamineranno se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni è stato rispettato.

### Articolo 19

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica dell'espletamento delle formalità costituzionali richieste da ciascuna delle Parti Contraenti.

Il presente Accordo avrà durata biennale e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di durata identica, salvo parere contrario di una qualsiasi delle Parti, notificato per via diplomatica all'altra Parte almeno tre mesi prima della data del rinnovo.

Ognuna delle Parti potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte, per via diplomatica, della sua intenzione di denunciarlo. La denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla data della notifica.

La risoluzione anticipata del presente Accordo non avrà effetto sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate durante la sua validità.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.


Fatto a Lisbona il 19 settembre 1997 in duplice esemplare, in lingua italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE



Walter VELTRONI



Manuel Maria CARRILHO

**ALLEGATO****NORME DI PROCEDURA**

La richiesta per l'approvazione di progetti di coproduzione nei termini del presente Accordo dovrà essere presentata simultaneamente alle due Parti, almeno 40 giorni prima dell'inizio delle riprese. Il Paese del coproduttore maggioritario comunicherà la sua proposta all'altro entro 20 giorni a partire dal ricevimento della richiesta.

A completamento delle domande, per beneficiare dei contenuti del presente Accordo, dovranno essere allegati:

- I. Sceneggiatura e soggetto;
- II. Prova documentale di acquisizione legale dei diritti d'autore per la coproduzione da realizzare;
- III. Copia del contratto di coproduzione, stipulato con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti dei due Paesi.

(\*) Il contratto dovrà contenere i seguenti requisiti:

- 1) Titolo del film;
- 2) Identificazione dei produttori contraenti;
- 3) Nome e cognome dell'autore della sceneggiatura o dell'adattatore, se è stato tratto da una fonte letteraria;
- 4) Nome e cognome del regista;
- 5) Bilancio preventivo che rifletta la percentuale di partecipazione di ciascun produttore, che, se del caso, dovrà corrispondere al valore finanziario degli apporti tecnico-artistici;
- 6) Piano finanziario;
- 7) Clausola che stabilisca il riparto di qualsiasi tipo di provento e dei territori;
- 8) Clausola che specifichi le partecipazioni rispettive dei coproduttori alle spese superiori o inferiori. Tali partecipazioni, in linea di massima, saranno proporzionali alle rispettive contribuzioni. La partecipazione del coproduttore minoritario ad un eccesso di spese potrà essere limitata ad una percentuale minore o ad una quantità fissa sempre che venga rispettato l'apporto minimo del 20%.
- 9) Clausola che descriva le misure da prendere se:
  - Dopo una considerazione completa del caso, le Autorità competenti di uno dei Paesi rifiutano la concessione dei benefici richiesti;
  - Ciascuna delle Parti non adempie agli accordi presi;
- 10) La data di inizio delle riprese;
- 11) Clausola che preveda la ripartizione della proprietà dei diritti d'autore, su una base proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori;
- 12) Clausola che preveda che l'ammissione al beneficio dell'Accordo non impegna le autorità competenti italiane al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico.

- IV. Contratto di distribuzione, se già firmato;
- V. Elenco del personale creativo, artistico e tecnico che indichi la propria nazionalità e categoria del proprio lavoro; nel caso degli attori, la propria nazionalità e i ruoli che interpreteranno, indicando la categoria e la durata degli stessi;
- VI. Programmazione della produzione, con indicazione espressa della durata approssimativa delle riprese, i luoghi dove si svolgeranno le stesse e il piano di lavorazione;
- VII. Bilancio preventivo dettagliato che identifichi le spese previste per ciascuno dei coproduttori;

Le Autorità competenti dei due Paesi potranno sollecitare altri documenti e informazioni aggiuntive che considerino necessari.

Di norma, prima dell'inizio della ripresa della pellicola, si dovrà sottoporre alle Autorità competenti la sceneggiatura definitiva (includendo il dialogo).

Si potranno apportare modifiche al contratto originale qualora siano necessarie, ma queste modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti di entrambi i Paesi, prima del termine di effettuazione della copia campione del film. La sostituzione di un coproduttore sarà consentita solo in casi eccezionali e con il benessere delle Autorità competenti di ambo i Paesi.

Le Autorità competenti si terranno informate delle proprie decisioni.

